

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.3.2019

INDICE

Articolo 1 Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 Funzioni

Articolo 3 Richiesta di celebrazione

Articolo 4 Luogo di celebrazione

Articolo 5 Orario di celebrazione

Articolo 6 Utilizzo delle sale destinate alla celebrazione

Articolo 7 Svolgimento della celebrazione

Articolo 8 Tariffe

Articolo 9 Organizzazione del Servizio

Articolo 10 Impossibilità di utilizzo spazi

Articolo 11 Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Articolo 12 Matrimonio su delega

Articolo 13 Matrimonio celebrato da cittadino italiano delegato

Articolo 14 Matrimonio Subacqueo

Articolo 15 Formalità preliminari alla celebrazione

Articolo 16 Trattamento dati

Articolo 17 Disposizioni finali

Articolo 18 Efficacia e pubblicità

Allegato A Modello di domanda

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni con rito civile, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto negli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile e dal DPR n. 396 del 3.11.2000.
2. La celebrazione del matrimonio civile è un'attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Articolo 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene eseguita dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile e di Governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 dell D. P.R. n. 396/2000.
2. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di Stato civile o al Segretario Comunale.
3. Possono. Inoltre, celebrare matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per l
- 4.
5. egge ed appositamente delegati dal Sindaco.
6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio civile, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396 del 3.11.2000.

Articolo 3 – Richiesta di celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l'Ufficio di Stato Civile a mezzo di apposita istanza sottoscritta da entrambi gli sposi o da persona delegata ed indirizzata al Sindaco, secondo il modello allegato A, costituente parte integrante del presente regolamento.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale ed eventuali generalità di figli naturali della coppia, da riconoscere o legittimare.
3. L'istanza dovrà essere prodotta al Sindaco almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione del matrimonio e la stessa sarà sottoposta al visto del Sindaco ed ai nubendi verrà successivamente trasmessa notizia entro 10 giorni dalla data del ricevimento della domanda
4. La documentazione che dovrà essere presentata dagli sposi dovrà pervenire al Comune

almeno 8 giorni in anticipo rispetto alla data di matrimonio.

5. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 4 Luogo della celebrazione

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Codice Civile il matrimonio civile si celebra pubblicamente nella Casa Comunale.
2. La celebrazione del matrimonio potrà intervenire anche in sedi diverse dalla Casa Comunale previa istituzione, quali Uffici separati di Stato Civile, da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3. La celebrazione dei matrimoni fuori dalla Casa Comunale o dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile e cioè, se una delle parti per infermità o altro impedimento giustificato all'Ufficio di Stato Civile è nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito.

Articolo 5 – Orario di celebrazione

La celebrazione del matrimonio civile di cittadini rientra nei servizi istituzionali dello Stato Civile. Pertanto la celebrazione che avviene nell'orario di apertura al pubblico che ricade nell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile (da lunedì a venerdì) non è soggetta ad alcuna tariffa.

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti orari:

Lunedì - dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Martedì - dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Mercoledì - dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Giovedì - dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Venerdì - dalle ore 9,30 alle ore 12,00

E' ammessa la celebrazione del matrimonio dal lunedì al venerdì, al di fuori delle fasce orarie sopra individuate, previo accertamento della disponibilità dei dipendenti delegati, del sindaco o di un suo delegato e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

2. Nelle giornate di sabato e domenica la celebrazione dovrà svolgersi nella fascia oraria dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. La celebrazione è subordinata alla disponibilità dei dipendenti delegati, del sindaco o di un suo delegato e delle strutture

dell'Amministrazione comunale.

3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione può modificare o integrare i giorni e gli orari di svolgimento dei matrimoni civili.
4. La cerimonia del matrimonio deve concludersi entro un'ora dall'orario fissato.
5. I matrimoni non possono essere celebrati nei giorni festivi infrasettimanali, nelle festività di Pasqua, Natale e Capodanno, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, l'8 Settembre (festa della Patrona di Bari Sardo), il 1° e il 2 Novembre.
6. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio da parte dei dipendenti delegati è subordinata alla previsione della dovuta indennità dei compensi dovuti nel rispetto del CCNL del personale del comparto " Funzioni locali" .

Articolo 6 – Utilizzo delle sale destinate alla celebrazione

1. L'individuazione della sede comunale nella quale gli sposi intendono celebrare il loro matrimonio avverrà al momento della richiesta di celebrazione del matrimonio.
2. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare con composizioni floreali, a totale carico degli interessati, il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio ed eventualmente lo scalone di accesso; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti. Gli addobbi apposti dai fruitori per la celebrazione del matrimonio debbono essere rimossi al termine dell'evento dai fruitori stessi.
3. E' vietato il lancio del riso di petali di fiori o altro ancora nella sala e all'interno dell'edificio nel quale è celebrato il matrimonio. Tale lancio è consentito, quale segno beneaugurale esclusivamente all'uscita del Palazzo Comunale o dalle altre strutture individuate. Sarà cura dei fruitori ripulire gli spazi pubblici con oneri a proprio carico, entro le successive 24 ore.
4. Nei locali adibiti a Sala Consiglio non si possono rimuovere, per la celebrazione del matrimonio, gli arredi e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali presenti.
5. Nel caso la celebrazione si svolga presso i fondali antistanti la Torre Spagnola (matrimonio subacqueo), non è possibile ne introdurre elementi estranei a quell'ambiente, nè asportarne elementi tipici (sabbia, sassi, organismi)

Articolo 7 – Svolgimento della celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale.
2. La celebrazione è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale, degli spazi richiesti ed al versamento dell'apposita tariffa.

Articolo 8 – Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi diretti e indiretti dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, quali di seguito elencati:
 - costo del personale;
 - spese gestionali;
 - utilizzo della sala;
 - riscaldamento;
 - pulizia della sala.
3. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio di Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.
4. Qualora i nubendi richiedano la celebrazione del matrimonio nella sala consiliare, tale locale sarà concesso, se disponibile nella data indicata, senza alcun onere economico, purchè celebrato negli orari previsti dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento.
Al di fuori di tali orari anche la sala consiliare sarà concessa, previa corresponsione della tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Qualora i nubendi richiedano la celebrazione del matrimonio nei locali diversi dalla sala consiliare, per tutti (residenti e non residenti), tali locali saranno concessi, se disponibili nella data indicata, previa corresponsione della tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Tutti i nubendi (residenti e non residenti) che richiedono la celebrazione del matrimonio il sabato e la domenica nella sala consiliari e negli altri locali individuati sede staccata dell'Ufficio di Stato Civile, se disponibili nella data indicata, saranno concessi previa corresponsione della tariffa specificata con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 9 – Organizzazione del Servizio

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile. Il predetto Ufficio cura il procedimento amministrativo per la predisposizione degli atti, fornisce la modulistica e le informazioni necessarie a tal fine.
2. La visita delle sedi destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento e durante l'orario di servizio dell'Ufficio.
3. Il responsabile del Servizio a cui afferisce l'Ufficio di Stato civile emanerà in coordinamento con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano

regolarmente prestati.

4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Articolo 10 – Impossibilità di utilizzo di spazi

1. Le celebrazioni non sono effettuate:

- a) in occasione delle festività, così come indicato dal comma 6 dell'art. 5 del presente Regolamento;
- b) in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi e del servizio logistico.

Articolo 11 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 16 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e prestare giuramento come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000.

Articolo 12 – Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione indicando la data e l'ora scelta all'ufficiale di stato civile con anticipo di almeno 20 giorni di calendario.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune gli sposi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data di celebrazione salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile la seguente documentazione:

- delega del Comune di residenza;
- certificato di eseguita pubblicazione;
- fotocopia dei propri documenti di identità;

- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio;
- estratto dell'atto di nascita di eventuali figli naturali, da riconoscere o da legittimare.

Articolo 13 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

1. Qualora gli sposi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale come previsto dall'art. 1, comma 3 del DPR 396/2000, dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 20 giorni di calendario.

2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche può disporre, senza essere obbligato, di delegare le funzioni di stato civile per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona indicata, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

Articolo 14 - Matrimonio subacqueo

1. Qualora gli sposi volessero celebrare il matrimonio presso i fondali antistanti la Torre Spagnola (matrimonio subacqueo), entrambi dovranno allegare alla documentazione un brevetto attestante abilità in immersione almeno di primo livello Open Water o similari.

2. Il celebrante sia esso Sindaco, dipendente a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di Stato civile o al Segretario Comunale, Assessore, Consigliere Comunale o cittadino italiano che abbia i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitato per legge ed appositamente delegato dal Sindaco, per poter celebrare il matrimonio subacqueo dovrà possedere un brevetto di Istruttore Subacqueo o Divemaster (Guida subacquea).

3. La celebrazione del matrimonio dovrà avvenire ad una profondità massima di 6 mt e comunque in ottemperanza a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata annualmente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni che regolamentano tutto ciò che concerne le attività subacquee.

4. Gli sposi dovranno provvedere a trasmettere con congruo anticipo, la data dell'evento all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, cosicché lo stesso possa provvedere all'emissione di apposita ordinanza finalizzata alla salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità.

Articolo 15- Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere

presenti, oltre agli sposi, due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo e uno per la sposa), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli sposi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni.

3. Nel caso il matrimonio avvenga nei fondali antistanti la Torre Spagnola (matrimonio subacqueo), entrambi i testimoni dovranno allegare alla documentazione un brevetto attestante abilità in immersione almeno di primo livello Open Water o similari.

4. In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione entro le ore 09.00 del giorno precedente il matrimonio.

Articolo 16 – Trattamento dati

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari per lo svolgimento della cerimonia di celebrazione del matrimonio civile è svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice per la tutela dei dati personali” e del D. Lgs. n. 101/2018 “Disposizione per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari Sardo.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e, più precisamente al Codice Civile e al D.P.R. 3 n. 396/2000.

Articolo 18 - Efficacia e pubblicità

1. Il presente regolamento avrà efficacia ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso per 15 giorni consecutivi, dopo che la relativa deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

2. Copia del presente regolamento, affinché gli interessati ne possano prendere visione in qualsiasi momento, sarà disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile, oltre che consultabile sul sito internet del Comune, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”.